N. 01434/2013 REG.PROV.COLL. N. 00464/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 464 del 2012, proposto da:

Comune di Cefalù, Comune di Pollina, Comune di San Mauro Castelverde, Comune di Campofelice di Roccella, Comune di Gratteri, Comune di Collesano, Comune di Lascari, Comune di Castelbuono, Comune di Isnello, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi, rispettivamente, giuste delibere della giunta comunale n. 28/2012, n. 18/2012, n. 10/2012, n. 19/2012, n. 10/2012, n. 11/2012, n. 26/2012, n. 23/2012 e per mandato in calce al ricorso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv. Agostino Terregino e Pasquale Di Paola, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pasquale Mogavero in Palermo, via Sferracavallo, n. 146/A;

contro

- Assessorato Regionale della Salute;
- Presidenza della Regione Siciliana;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante

pro tempore, non costituitosi in giudizio;

- Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalù, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del 2 dicembre 2011 dell'Assessorato Regionale della Salute, avente ad oggetto "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita", pubblicato nella G.U.R.S. del 5 gennaio 2012, Parte I n. 1, nella parte in cui dispone la chiusura del punto nascite dell'Ospedale di Cefalù (Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio di Cefalù").

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione regionale intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 giugno 2013 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 5 marzo 2012 e depositato il giorno 19 successivo, i Comuni in epigrafe hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del decreto datato 2 dicembre 2011, con il quale l'Assessore regionale della Salute, nel contesto del riordino e della razionalizzazione della rete dei punti nascita, ha disposto il mantenimento di quello esistente presso il presidio ospedaliero di Termini Imerese (nonostante al di sotto dello standard dei 500 parti anno) e la chiusura di quello della fondazione "San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù.

Tale determinazione è stata motivata con riferimento alla esigenza di privilegiare la struttura pubblica, anche considerata la mission principalmente oncologica prevista per la sperimentazione gestionale della fondazione "San Raffaele Giglio" di Cefalù, nonché in considerazione dei minori tempi di percorrenza dal punto nascita di Petralia.

Il gravame è stato affidato al seguente unico articolato motivo:

Violazione e falsa applicazione del d.lgs.vo n. 502/1992, della l.r. 14 aprile 2009, n. 5, della l. 5 maggio 2009, n. 42, dell'accordo della conferenza Stato – regioni del 16 dicembre 2010 e, comunque, della normativa nazionale e regionale in materia di riordino e razionalizzazione dei punti nascita. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e incongrua, illogicità manifesta, contrasto con precedenti manifestazioni di volontà in ordine alla programmazione sanitaria in Sicilia.

La dismissione dei punti nascita con meno di 500 parti annui richiederebbe una adeguata istruttoria e conseguentemente motivazione, le quali sarebbero stati carenti relativamente alla prevista soppressione relativamente all'ospedale di Cefalù per le seguenti ragioni:

- inserimento del reparto in un contesto di elevata specializzazione con disponibilità di: banca del sangue, rianimazione, peridurale per tutte le pazienti, diagnosi prenatale di 3° livello, elevata specializzazione di ginecologi con formazione specifica per la chirurgia radicale oncologica, personale medico presente 24 ore;
- erroneità qualificazione come struttura privata, data la maggioritaria presenza di soggetti pubblici nell'organo di governo;
- compatibilità della destinazione oncologica dell'ospedale con la ginecologia.

Per l'Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, che ha depositato una articolata memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di tutti i ricorrenti ad eccezione del Comune di Cefalù, ne ha chiesto il rigetto, poiché infondato, rappresentando, tra l'altro, che la Regione aveva soppresso il punto nascita di Cefalù, poiché avente un numero di parti inferiore alla soglia minima fissata in 500 e non era classificabile come struttura pubblica in senso stretto oltre ad avere una indubbia vocazione oncologica.

Con ordinanza n. 194 del 3 aprile 2012, annullata con ordinanza del CGA n. 394 del 13 luglio 2012, l'istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato.

In vista della udienza sia i ricorrenti che la difesa erariale hanno presentato memorie, con le quali hanno insistito nelle difese già dispiegate.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata posta in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il decreto del 2 dicembre 2011, con il quale l'Assessore regionale della Salute ha riordinato e razionalizzato la rete dei punti nascita, nella parte in cui dispone il mantenimento di quello esistente presso il presidio ospedaliero di Termini Imerese (nonostante al di sotto dello standard dei 500 parti anno) e la chiusura di quello della fondazione "San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù.

Tale determinazione è stata motivata con riferimento alla esigenza di privilegiare la struttura pubblica, anche considerata la missione principalmente oncologica prevista per la sperimentazione gestionale della fondazione "San Raffaele Giglio" di Cefalù, nonché in considerazione dei minori tempi di percorrenza dal (soppresso) punto nascita di Petralia.

Può prescindersi dalle eccezioni preliminari in rito, in quanto il ricorso è infondato e va rigettato.

Con unico articolato motivo si deduce essenzialmente la carenza di istruttoria e conseguentemente di motivazione, facendo riferimento alle seguenti circostanze:

- inserimento del reparto in un contesto di elevata specializzazione con disponibilità di: banca del sangue; rianimazione; peridurale per tutte le pazienti; diagnosi prenatale di 3° livello; elevata specializzazione di ginecologi con formazione specifica per la chirurgia radicale oncologica; personale medico presente 24 ore;
- erroneità della qualificazione come struttura privata, data la maggioritaria presenza di soggetti pubblici nell'organo di governo;

- compatibilità della destinazione oncologica dell'ospedale con la ginecologia.

Prima di procedere all'esame della censura, va rilevato che il decreto impugnato rinviene il suo fondamento giustificativo principalmente nel piano sanitario regionale 2011/2013, con il quale sono state recepite le indicazioni dell'OMS e le conformi prescrizioni nazionali, che, in un'ottica di miglioramento del servizio e contenimento della spesa, hanno fissato il livello minimo per ciascun punto nascita in almeno 500 parti annui, fermo restando lo standard di 1.000 parti annui e fatte salve eccezioni relative a situazioni peculiari, quali quelle riscontrabili nelle zone disagiate.

Sempre in via preliminare, va evidenziato che le determinazioni adottate in materia di riordino dei punti nascita dall'Assessore regionale della Sanità sono caratterizzate da elevata discrezionalità e possono essere sindacate dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della illogicità o dell'errore in fatto.

Ciò premesso, ad una più approfondita valutazione tipica della fase di merito, non si ritiene che nella fattispecie in esame siano riscontrabili vizi del processo decisionali tali da comportare l'annullamento in sede giurisdizionale.

Invero, il decreto impugnato ha dovuto affrontare e risolvere, tra gli altri, il problema della scelta del mantenimento di un solo punto nascita tra quelli viciniori di Termini Imerese, Cefalù e Petralia, i quali, in quanto al di sotto del limite minimo dei 500 parti annui, non potevano congiuntamente rimanere attivi. Ha, pertanto, deciso di mantenere in vita quello di Termini Imerese, valorizzando principalmente la circostanza che si trattava di una struttura pubblica ed arricchendo la motivazione con riferimento alla mission prevalentemente oncologica della sperimentazione gestionale della fondazione S. Raffaele Giglio di Cefalù ed ai minori tempi di percorrenza da Petralia.

Ne deriva che la logicità della motivazione va valutata principalmente con riferimento alla qualificazione della natura della fondazione, relativamente alla quale i ricorrenti hanno evidenziato che la stessa non può essere assimilata ad una struttura privata, data la maggioritaria presenza di soggetti pubblici nell'organo di governo.

Orbene, non può mettersi in dubbio che la Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù ha uno status peculiare, che ne impedisce la assimilazione ad una struttura privata; è, però, altrettanto indiscutibile che la stessa non può essere totalmente assimilata ad una struttura pubblica in senso stretto quale è il presidio ospedaliero di Termini Imerese.

Ne deriva la non irragionevolezza della scelta operata dall'Amministrazione regionale, la quale, dovendo mantenere in vita un solo punto nascita, ha privilegiato quello esistente presso un ospedale pubblico.

A diversa conclusione non può giungersi sulla base del riferimento all'inserimento del reparto di ginecologia ed ostetricia del San Raffaele Giglio di Cefalù in un contesto di elevata specializzazione, in quanto: in primo luogo, viene, comunque, mantenuto fermo il percorso nascita (anche se l'esclusione dell'evento parto non può non avere ripercussioni sulla scelta della struttura da parte delle donne gravide); in secondo luogo, trattasi di elementi recessivi rispetto a quello non irragionevolmente privilegiato dalla Amministrazione della natura della struttura.

In altri termini, se si fosse trattato di due presidi ospedalieri pubblici, sarebbe stata censurabile la mancata valutazione della qualità del servizio offerto alla donna gravida. Trattandosi, però, di strutture aventi diversa natura, gli elementi indicati sono da ritenersi recessivi.

Per quanto riguarda, infine, il riferimento alla vocazione prevalentemente oncologia ed alla minore distanza da Petralia, trattasi di ragioni volte a rafforzare la motivazione, le quali non appaiono, in quest'ottica, irragionevoli.

Per quanto riguarda il primo aspetto, non può non tenersi conto che la sperimentazione a suo tempo concordata con la struttura di Cefalù riguardava proprio l'oncologia e non la ginecologia e ostetricia, fermo restando la compatibilità tra le due attività.

In merito al secondo aspetto è sufficiente rilevare che, comunque, Cefalù non è più vicina a Petralia di Termini Imerese.

Concludendo, in forza di quanto esposto, il ricorso è infondato e va rigettato.

Si ritiene di compensare le spese in considerazione della complessità dell'oggetto della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente Aurora Lento, Consigliere, Estensore Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 08/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)